



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3632 DEL 17/04/2019

OGGETTO: Legge n. 238/2016, art. 8. D.M. 16 dicembre 2010, art. 16. Disposizioni per l'attribuzione dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate dello schedario viticolo ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino e a DOC Orvieto e Orvieto classico per la campagna vitivinicola 2019/2020.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'articolo 50;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti;

Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare gli artt. 8 e 39, i quali stabiliscono tra l'altro quanto segue:

- ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 39, comma 3;
- le Regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione dell'idoneità, anche in via provvisoria;
- le Regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 in riferimento alle singole denominazioni di competenza;
- eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT;
- con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva;
- le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

Visto il decreto 16 dicembre 2010 ed in particolare l'articolo 16 concernente le procedure per la verifica dell'idoneità dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, il quale stabilisce tra l'altro quanto segue:

- le Regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO;
- in relazione alle verifiche di cui al paragrafo precedente, le Regioni stabiliscono altresì le modalità ed i tempi per l'eventuale idoneità provvisoria delle unità vitate per la rivendicazione delle DO, nonché le modalità per la relativa verifica;

Visto il decreto n. 5811 del 26 ottobre 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 436/2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola, il quale stabilisce tra l'altro che i conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO/IG ai sensi dell'art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO/IG avvalendosi della dichiarazione di vendemmia di cui al medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e succ. mod. e int. recante

“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

Vista la D.G.R. 1250 del 3.11.16 e succ. mod. e int., concernente le disposizioni regionali per la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo;

Vista la D.G.R. n. 1581 del 28.12.18 recante “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 39, comma 3, concernente la limitazione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini a DOC Orvieto e Orvieto classico per le campagne vitivinicole 2019/2020 e 2020/2021, con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio di mercato;

Atteso che a seguito della limitazione produttiva di cui al suddetto atto, possono essere iscritte allo schedario come idonee per la rivendicazione dei vini a DOC Orvieto e Orvieto classico le seguenti superfici vitate:

- i vigneti impiantati registrati nello schedario viticolo;
- i vigneti ancora da impiantare utilizzando autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione degli ex diritti di reimpianto/impianto, ovvero autorizzazioni al reimpianto/reimpianto anticipato ancora da rilasciare a seguito di richieste presentate alla Regione Umbria prima dell’adozione del presente atto;
- i vigneti ancora da impiantare utilizzando autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti rilasciate ai produttori nelle annualità 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n.1308/2013;
- i vigneti ancora da impiantare utilizzando autorizzazioni al reimpianto/reimpianto anticipato ottenute a seguito di richieste di estirpazione presentate successivamente all’adozione del presente atto, relative a superfici vitate che risultino iscritte allo schedario viticolo come idonee alla produzione dei vini a DOC Orvieto e/o Orvieto classico;

mentre non possono essere iscritte allo schedario come idonee per la rivendicazione dei vini a DOC Orvieto e Orvieto classico:

- i vigneti ancora da impiantare utilizzando autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti da rilasciare ai produttori nelle annualità 2019 e successive ai sensi dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- i vigneti sovrainnestati con varietà a bacca bianca in sostituzione di vitigni a bacca rossa, fatti salvi i sovrainnesti realizzati nell’ambito di richieste di autorizzazione al sovrainnesto pervenute alla Regione Umbria ai sensi della D.G.R. n. 1250/16 e succ. mod. e int. prima dell’adozione della D.G.R. n. 1581/18;

Vista la D.G.R. n. 910 del 1.08.16 la quale ha tra l’altro stabilito di limitare la superficie rivendicabile per la DOCG Montefalco Sagrantino per le campagne vendemmiali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 fino al 31 luglio 2019;

Atteso che a seguito della limitazione produttiva di cui al suddetto atto, possono essere iscritte allo schedario come idonee per la rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino le seguenti superfici vitate:

- le superfici vitate impiantate con la varietà Sagrantino registrate nello schedario viticolo alla data di adozione della D.G.R. n. 910/16;
- i vigneti realizzati dopo l’adozione del suddetto atto utilizzando autorizzazioni all’impianto/reimpianto in possesso dei produttori che prevedono espressamente il reimpianto per la DOCG Montefalco Sagrantino;

mentre non possono essere iscritte allo schedario come idonee per la rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino:

- i vigneti realizzati con la varietà Sagrantino utilizzando le autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto della riserva regionale;
- i vigneti realizzati con la varietà Sagrantino utilizzando autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate dopo il 1 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 12272/15;
- i vigneti realizzati con la varietà Sagrantino utilizzando autorizzazioni per reimpianto e reimpianto anticipato concesse dopo il 1 gennaio 2016 ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto ministeriale n. 12272/15;
- i vigneti sovrainnestati con la varietà Sagrantino dopo la data di adozione della D.G.R. n.

910/16;

Vista la nota prot. n. 214663 del 4.10.18 con la quale il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha richiesto alla Regione la costituzione di un elenco a livello aziendale delle superfici vitate idonee alla produzione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino;

Atteso che gli atti sopra richiamati incaricano il Dirigente del competente Servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di adottare, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e i Consorzi di Tutela interessati, gli atti necessari riguardo a modalità e tempi per la concessione delle idoneità ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino, a DOC Orvieto e Orvieto classico, in conformità alla vigente normativa di settore;

Considerato che in merito al presente atto sono state sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni delle cooperative agricole, la Federazione regionale dei dottori agronomi e forestali, il Collegio dei periti agrari, il Consorzio Tutela Vini Montefalco e il Consorzio per la Tutela dei Vini Orvieto DOC nel corso di una apposita riunione tecnica tenutasi in data 23 gennaio 2019;

Preso atto che a seguito della suddetta riunione alcune organizzazioni professionali agricole: Confagricoltura Umbria, Cia Umbria e Coldiretti Umbria, hanno manifestato la disponibilità a collaborare con la Regione al fine di raggiungere l'obiettivo previsto, presentando tuttavia alcune osservazioni e proposte operative che di seguito si sintetizzano:

- l'esistenza di disallineamenti per vari motivi (fotointerpretazione, refresh, frazionamenti di particelle, ecc.) tra le superfici dichiarate nel fascicolo e quelle validate nello schedario viticolo a seguito dei quali molte superfici vitate compaiono nel fascicolo allo stato "dichiarato" e non allo stato "da schedario", comporta l'impossibilità, per le superfici disallineate, di richiedere la relativa idoneità alla rivendicazione;
- la situazione sopra evidenziata rappresenta un elemento di criticità in quanto l'operazione di allineamento, propedeutica alle richieste di idoneità, riguarderà un elevato numero di aziende;
- la richiesta di idoneità dovrebbe essere effettuata per tutte le superfici vitate sulla base dello loro potenziale alla rivendicazione, tenuto conto dei requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione (zona di produzione, varietà, densità di impianto, ecc); in questo modo eventuali modifiche del possesso non comporterebbero una nuova verifica con una nuova richiesta di idoneità a carico del nuovo possessore;
- relativamente alle modalità di richiesta di allineamento e idoneità, considerato che molti piccoli produttori non sono iscritti alla C.C.I.A.A. e quindi non hanno la PEC, sarebbe opportuno le cantine sociali possano trasmettere le richieste di idoneità per conto dei propri associati;
- riguardo alla tempistica, è stato evidenziato che le operazioni di allineamento da eseguire andranno necessariamente a sovrapporsi con l'aggiornamento dei fascicoli aziendali e la successiva presentazione delle domande di contributo (domanda unica di pagamento per la PAC, misure agroambientali del P.S.R., ecc.) la cui scadenza è solitamente concentrata tra il 15 maggio e il 15 giugno;

Vista la circolare AGEA prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 concernente istruzioni generali per la misurazione dei vigneti e per lo schedario viticolo con particolare riguardo alla gestione delle anomalie;

Vista la circolare AGEA prot. n. DGU.2012.888 del 27 settembre 2012 concernente lo schedario viticolo e l'idoneità alla produzione di uve DO/IG, la quale stabilisce tra l'altro che le Regioni procedono, nell'ambito degli aggiornamenti dello schedario viticolo, ad assegnare alle unità vitate l'idoneità alla produzione di uve a DO/IG sulla base di funzionalità disponibili nell'ambito dei servizi del SIAN;

Viste le istruzioni operative AGEA prot. n. 12599 del 14 febbraio 2019 concernenti disposizioni nazionali di attuazione del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015 sopra richiamato e succ. mod. e int.;

Rilevato che le unità vitate iscritte nello schedario viticolo con anomalie non risultano completamente definite sulla base dei suddetti parametri per incongruenza del dato grafico e/o alfanumerico e pertanto non possono essere ritenute idonee ai fini della rivendicazione dei vini a DO;

Atteso che le anomalie dello schedario, ivi comprese le azioni correttive, sono gestite dalle Regioni, con modalità concordate con AGEA Coordinamento;

Atteso che nel caso di unità vitate con anomalie, prima di procedere ad assegnare alle stesse l'eventuale idoneità per la rivendicazione dei vini a DO è necessario procedere alla risoluzione delle stesse, su istanza del conduttore interessato, attraverso lo specifico applicativo disponibile in ambito SIAN per la gestione dello schedario viticolo;

Atteso che ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalle D.G.R. n. 910/16 e n. 1581/18, per ciascuna unità vitata da destinare alla rivendicazione dei vini a DOC Orvieto e Orvieto classico e a DOCG Montefalco Sagrantino, è pertanto necessario effettuare controlli sullo schedario viticolo al fine di definire in particolare quanto segue:

- l'entità della superficie vitata definita in coerenza con le disposizioni dell'AGEA sopra richiamate;
- la varietà impiantata con le relative caratteristiche tecniche: anno di impianto, sesto di impianto, forma di allevamento, ecc.;
- l'attribuzione o meno dell'idoneità tenuto conto delle disposizioni regionali in materia di potenziale viticolo e degli atti sopra richiamati;

Atteso che la Regione Umbria ha trasmesso ad AGEA Coordinamento le delimitazioni grafiche che individuano le zone di produzione delle uve delle singole tipologie di vini a DO/IG;

Considerato che le Regioni sono gli unici organi preposti dalla vigente normativa alla gestione ed alla verifica delle idoneità produttive relativamente ai vini DO/IG;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico per la vendemmia 2019, che i produttori interessati presentino alla Regione apposita richiesta di allineamento delle superfici vitate dello schedario viticolo e di idoneità per la produzione della/e relativa/e DO;

Atteso che le istanze dei produttori di cui al paragrafo precedente dovranno essere presentate alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale agricoltura sostenibile, esclusivamente via PEC, anche per il tramite della cantina sociale alla quale è associato il produttore, dal 2 maggio 2019 al 30 giugno 2019, utilizzando il modello *allegato A*), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Considerato che il competente Servizio regionale, effettuati i previsti controlli in merito alle disposizioni regionali sul potenziale viticolo e previste dalle D.G.R. n. 910/16 e n. 1581/18 sopra richiamate, entro i successivi 90 giorni dalla presentazione delle istanze, provvede alla lavorazione della consistenza grafica e alfanumerica della/e unità vitata/e oggetto di anomalia/e, secondo le specifiche tecniche fornite dall'AGEA e ad assegnare l'eventuale l'idoneità tecnico-produttiva per la relativa DO;

Ritenuto tuttavia necessario stabilire, in considerazione dell'elevata numerosità dei produttori e delle unità vitate interessate dalla richiesta di idoneità, che la Regione potrà assegnare alle unità vitate un'idoneità provvisoria per la rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico per la vendemmia 2019, così come previsto dall'art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, avvalendosi anche di procedure e controlli informatici disponibili in ambito SIAN da concordare con AGEA/SIN, rinviando la verifica delle idoneità concesse a successivi controlli effettuati anche attraverso verifiche in loco a campione, secondo modalità e tempi da stabilire con successivo atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di adottare, in esito a quanto a quanto stabilito dalle D.G.R. n. 910/16 e n. 1581/18, le seguenti disposizioni ai fini dell'assegnazione alle superfici vitate dello schedario delle idoneità ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico per la vendemmia 2019;

2. che i produttori interessati alla rivendicazione dei vini DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico per la vendemmia 2019, devono presentare alla Regione apposita istanza di allineamento delle superfici vitate dello schedario viticolo e di idoneità per la produzione della/e relativa DO;
3. che le istanze dei produttori di cui al paragrafo precedente dovranno essere presentate alla Regione Umbria – Servizio sviluppo rurale agricoltura sostenibile, esclusivamente via PEC, anche per il tramite della cantina sociale alla quale è associato il produttore, dal 2 maggio 2019 al 30 giugno 2019, utilizzando il modello *allegato A*), parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. che il competente Servizio regionale, entro i successivi 90 giorni dalla presentazione delle istanze, provvede alla lavorazione della consistenza grafica e alfanumerica della/e unità vitata/e oggetto di anomalia/e, secondo le specifiche tecniche fornite dall'AGEA e ad assegnare l'eventuale l'idoneità tecnico-produttiva per la relativa DO;
5. che la Regione potrà assegnare alle unità vitate un'idoneità provvisoria per la rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico per la vendemmia 2019, così come previsto dall'art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, avvalendosi anche di procedure e controlli informatici disponibili in ambito SIAN da concordare con AGEA/SIN, rinviando la verifica delle idoneità concesse a successivi controlli effettuati anche attraverso verifiche in loco a campione, secondo modalità e tempi da stabilire con successione atto;
6. che l'elenco delle superfici vitate idonee, anche in via provvisoria, ai fini della rivendicazione dei vini DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico per la vendemmia 2019 sarà pubblicato sul sito Internet regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 16/04/2019

L'Istruttore
Giuseppe Antonelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/04/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giuseppe Antonelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/04/2019

Il Dirigente
Franco Garofalo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2